



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 31 DEL 28-07-2014**

Oggetto: **INDIRIZZO IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA**

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta pubblica

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTOTTO del mese di LUGLIO alle ore 21.00, nella Sala delle adunanze;

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto Comunale, sono stati convocati per la seduta odierna, tutti i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti i Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.	N.ro	COGNOME NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Sì		10	CICERI Marco		Sì
2	GALBIATI Roberto	Sì		11	ROSSETTI Marcello	Sì	
3	POZZOLI Maria Pia	Sì		12	MOTTA Adriano	Sì	
4	GALLI Franco	Sì		13	SALA Luisa	Sì	
5	FEUDALE FOTI Matteo	Sì					
6	SAINI Liliana	Sì					
7	SAINI Rosalba Maria	Sì					
8	BASSI Laura Cinzia	Sì					
9	LISSONI Giuseppe	Sì					

Partecipa alla seduta L'Assessore non Consiglieri:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	ALBERTI Edoardo Saul	Sì	
2	CURTI Laura	Sì	

Assiste il Segretario Generale Dr. ENZO MARINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: INDIRIZZO IN MATERIA DI GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA

Illustra l'argomento il **Presidente**.

Al termine il **Presidente** apre la discussione.

La relazione nonché gli interventi e le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi consiliari risultano interamente riportati nel processo verbale della seduta del 28.07.2014 agli atti il quale consta della trascrizione integrale, a cura della ditta incaricata, della registrazione dell'intera adunanza, e verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale nella prossima seduta ed allegato alla deliberazione che lo approva.

Terminata la discussione il **Presidente** mette in votazione la proposta di deliberazione che segue.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Sovico, con deliberazione di C.C. n. 58 del 28/05/1974, esecutiva ai sensi di legge, ha aderito al Consorzio Provinciale della Brianza Milanese;
- con deliberazione di C.C. n. 18 del 16/09/2010, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la convenzione tra il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese e il Comune di Sovico per la gestione dei servizi di igiene urbana;
- il Comune di Sovico e il Comune di Albiate hanno delegato al Consorzio Provinciale della Brianza Milanese lo svolgimento della gara d'appalto per il servizio di igiene urbana, la gestione del contratto relativo attraverso la gestione associata dei servizi di igiene urbana al fine di razionalizzare e standardizzare i servizi per ottenere una maggiore qualità, economicità degli stessi attraverso economie di scala;
- con deliberazione di C.C. n. 31 del 29/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sovico, il Comune di Albiate e il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese per la gestione congiunta delle piattaforme ecologiche;
- con deliberazione n. 25 del 27/04/2012 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Provinciale della Brianza Milanese aggiudicava definitivamente il servizio di igiene urbana ed ambientale dei Comuni di Albiate e Sovico – lotto A – alla Società Colombo Biagio srl di Villasanta per il periodo dal 01/07/2012 al 30/06/2017;
- con nota del 30/04/2012 il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese comunicava alla Società Colombo Biagio srl l'aggiudicazione definitiva del servizio in questione;
- con nota prot. comunale n. 8.005-06.09 del 16/09/2012 il Consorzio Provinciale della Brianza Milanese trasmetteva copia sottoscritta della scrittura privata per i servizi di igiene urbana dei Comuni di Sovico ed Albiate, valevole per gli anni 2012-2017;
- in data 01/10/2012 si è dato avvio ai servizi di igiene urbana consortili dei Comune di Sovico ed Albiate;
- con verbale di deliberazione dell'Assemblea Consortile del Consorzio provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani n. 5 del 28/03/2014 è stato approvato il testo definitivo della proposta di delibera da sottoporre ai consigli dei Comuni consorziati al Consorzio provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani, relativa alla scioglimento del Consorzio;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 28.07.2014 è stato approvato lo scioglimento del Consorzio provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani;

Precisato che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 10/04/2014 il Comune di Albiate, convenzionato con il Comune di Sovico nella gestione dei rifiuti, ha deliberato lo scioglimento del Consorzio provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10/04/2014 il Comune di Albiate, convenzionato con il Comune di Sovico nella gestione dei rifiuti, ha deliberato quale atto di indirizzo:
 - o di esprimere preferenza per la forma di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, a far tempo dal 1° gennaio 2015 o dal diverso successivo termine in cui risulterà conclusa la procedura di selezione del partner privato di Gelsia Ambiente srl, a mezzo di società mista stabilendo che essa risulti dalla trasformazione della preesistente Gelsia Ambiente srl;
 - o nell'ipotesi in cui il Comune dovesse fuoriuscire dal Consorzio provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani prima dell'espletamento della gara a doppio oggetto, il servizio di smaltimento potrà essere assicurato, nelle more, da Gelsia Ambiente srl, alle medesime condizioni praticate dal Consorzio, e ciò sulla base di uno specifico affidamento temporaneo che preveda l'accollo alla medesima Società delle spese relative alla quota del personale del Consorzio di competenza del Comune di Albiate;

Dato atto che:

- con deliberazione del C.C. n. 65 del 7/11/2000 veniva approvato lo schema di convenzione tra il Comune di Sovico e il Comune di Seregno, ai sensi dell'art. 30 del D.Lvo n. 267/2000 e dell'art. 5 del D.P.R. 902/96 per la gestione integrata e coordinata dei servizi pubblici di acqua potabile e di distribuzione del gas metano anche nella prospettiva di addivenire in tal modo al superamento, quanto alla distribuzione del gas, dell'originaria forma di gestione in economia, secondo i dettami contenuti nel D.Lvo 23/05/2000 n. 164 (c.d. decreto Letta);
- in conseguenza della sottoscrizione della predetta convenzione, si è fatto luogo anche alla stipulazione, in data 14/11/2000, di apposito contratto di servizio tra il Comune di Sovico e l'Azienda Speciale di Seregno successivamente trasformata, con decorrenza 1/1/2001, in S.p.A. denominata dapprima AMSP S.P.A. e successivamente AEB S.p.A.;
- con deliberazione n. 59 del 28/11/2002, il Consiglio Comunale ha approvato la partecipazione del Comune di Sovico in AEB S.p.A., attuando in tal modo, ai sensi dell'art. 15 – comma 1 – del D. Lvo n. 164/2000, la trasformazione della gestione in economia del gas metano in gestione societaria tramite società di capitali;
- con deliberazione del C.C. n. 44 del 21/10/2003, l'Amministrazione Comunale ha aderito e partecipato al progetto di aggregazione mediante l'incremento della partecipazione del Comune di Sovico in AEB S.p.A. attraverso il conferimento dell'impianto di gas metano e dei relativi terreni e fabbricati e che detta aggregazione si è conclusa con lo scorporo delle attività afferenti alla distribuzione del gas metano in favore di AEB distribuzione S.p.A. che pertanto è subentrata nella titolarità del contratto di servizio inizialmente stipulato con l'AMSP di Seregno;
- con nota prot. comunale n. 702 del 17/01/2008 il Dirigente di Gelsia Reti srl portava a conoscenza del Comune di Sovico che in data 22/12/2007 con atto del Notaio Roncoroni di Desio, depositato presso il registro delle imprese di MB in data 28/12/2007, la denominazione sociale passava da AEB Distribuzione srl a Gelsia Reti srl;
- la Società AEB S.p.A. detiene la quota del 72,88% di partecipazione alla Società Gelsia la quale detiene il 100% Gelsia Ambiente srl;
- la Società Gelsia Ambiente srl, società a capitale interamente pubblico, è attiva nell'ambito di 12 comuni della Provincia di Monza e Brianza ed di un comune nella Provincia di Como, svolgendo per loro conto attività di gestione della raccolta e trasporto rifiuti, spazzamento strade, gestione

delle piattaforme ecologiche e degli smaltimenti e risultando da taluni di essi indirettamente partecipata, per il tramite di Gelsia srl;

- è da tempo avvertita l'esigenza di dar corso a forme di integrazione soggettiva delle diverse fasi in cui si articola il ciclo dei rifiuti, allo scopo di migliorare e rendere più efficiente ed economica la gestione di attività oggi assicurate da operatori diversi (Gelsia Ambiente e Consorzio provinciale della Brianza Milanese per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi urbani);
- alla luce di quanto illustrato nei punti precedenti, nella convenzione in essere sulla gestione associazione dei rifiuti tra il Comune di Sovico e il Comune di Albiate, nelle decisioni prese dal Comune di Albiate e in considerazione del fatto che il Comune di Sovico detiene quote di partecipazione in AEB S.p.A. è avvertita l'esigenza di impartire il presente atto;

Rilevato che:

(I) nel rispetto dell'art. 34 «*Misure urgenti per le attività produttive, le infrastrutture e i trasporti locali, la valorizzazione dei beni culturali ed i comuni*»), c. 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, che prevede che l'affidamento del servizio pubblico locale (compreso quello di igiene urbana) deve essere effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisca i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche (se previste), con delibera di Giunta Comunale n. 209 del 17 dicembre 2013 si è preso atto delle relazioni predisposte dai vari dirigenti, procedendo alla loro pubblicazione sul sito internet dell'ente;

Considerato che:

(II) si rende da subito indispensabile, con specifico riguardo al servizio di igiene urbana, fornire taluni indirizzi strategici, onde avviare una complessiva riflessione sull'organizzazione del servizio predetto;

Ritenuto che:

(III) i modelli gestionali previsti dalla normativa comunitaria ai fini dell'erogazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale - disciplina, questa, allo stato direttamente applicabile anche nell'ordinamento italiano «cfr. Cons. St., sez. VI, 11 febbraio 2013, n. 762), e ciò ad esito dell'intervenuta dichiarazione di incostituzionalità della previgente regolamentazione interna afferente al predetto settore, operata con la sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 - impongono che l'affidamento della gestione di ss.pp.ll. avvenga nel rispetto di una delle seguenti modalità tra loro alternative, e cioè ad esito di una gara ad evidenza pubblica esperita: a) per la selezione del soggetto affidatario del servizio, nel rispetto dei principi del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, imparzialità e trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità; ovvero b) per la selezione del partner privato "industriale" di una società mista; c) facendo riferimento al modello gestionale tipico dell'*in house providing*, sussistendone le rigide condizioni previste dalla giurisprudenza europea e nazionale;

(IV) nell'ambito delle diverse modalità gestionali ammesse dall'ordinamento europeo, come elencate al precedente alinea, l'adozione di un metodo di affidamento fondato sulla gara consente di adeguatamente soddisfare le esigenze della concorrenza per il mercato, posto che il confronto competitivo si svolge nella fase di selezione dell'affidatario del servizio o del socio privato della società mista e consente di ottenere il medesimo risultato della concorrenza nel mercato, ossia l'eliminazione degli extra-profitti di monopolio, con conseguenti benefici per la collettività e l'utenza beneficiaria delle prestazioni poste in aggiudicazione, dal momento che gli utenti finali potrebbero

trarre beneficio dall'esperimento di una procedura in cui siano posti, fra i criteri di valutazione delle diverse proposte, proprio i contenuti specifici degli obblighi di «*servizio pubblico*» e di «*servizio universale*»;

(V) tra le forme di gestione fondate sul previo esperimento di un confronto concorrenziale "ad evidenza pubblica" vi è, in particolare, quello della società mista, forma di espressione del c.d. partenariato pubblico-privato di tipo istituzionalizzato (PPPI), definito, dalla Comunicazione C(2007)6661 del 5 febbraio 2008, come uno strumento di cooperazione tra soggetti pubblici e privati organizzata mediante la condivisione di partecipazioni in una medesima impresa, con la precisazione che «*l'apporto privato alle attività del PPPI consiste, a parte il conferimento di capitali o altri beni, nella partecipazione attiva all'esecuzione dei compiti assegnati all'entità a capitale misto e/o nella gestione di tale entità. Al contrario, il semplice conferimento di fondi da parte di un investitore privato ad un'impresa pubblica non costituisce un PPPI*»;

Preso atto che:

(VI) da un punto di vista operativo, e per quanto concerne gli affidamenti a società miste, la Commissione, nella Comunicazione citata, ritenendo " *difficilmente praticabile*" una doppia procedura, ha suggerito (§ 2.2) di «*procedere nel modo seguente: il partner privato è selezionato nell'ambito di una procedura trasparente e concorrenziale, che ha per oggetto sia l'appalto pubblico o la concessione da aggiudicare all'entità a capitale misto, sia il contributo operativo del partner privato all'esecuzione di tali prestazioni e/o il suo contributo amministrativo alla gestione dell'entità a capitale misto. La selezione del partner privato è accompagnata dalla costituzione del PPPI e dall'aggiudicazione dell'appalto pubblico o della concessione all'entità a capitale misto*>>;

(VII) nella prospettiva euro-unitaria l'affidamento diretto di un servizio pubblico locale a una società mista può considerarsi ammissibile a condizione che la gara per la scelta del socio privato della società affidataria venga condotta nel rispetto degli artt. 43 e 49 del Trattato CE, nonché dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, e che i criteri di scelta del socio privato siano riferiti non solo al capitale da questi conferito, ma pure alle capacità tecniche di tale socio e alle caratteristiche della sua offerta in considerazione delle prestazioni specifiche da fornire, onde poter ritenere che la scelta del concessionario risulti indirettamente da quella del socio medesimo, senza che vi sia necessità di un duplice esperimento concorsuale, per la scelta del partner e per l'affidamento del servizio (così, da ultimo, Corte di giustizia CE, sez. III, 15 ottobre 2009, resa in causa C-196/08);

(VIII) come chiarito dalla Commissione nella citata Comunicazione, la procedura da espletare deve dunque prevedere, nell'ambito del medesimo esperimento, sia la scelta del socio privato sia l'affidamento del servizio posto in aggiudicazione (c.d. gara a doppio oggetto);

Considerato in particolare che:

(IX) rispetto alle altre forme di gestione dei servizi pubblici locali, il modello della società mista si distingue per taluni elementi peculiari, riassumibili nei seguenti:

- l'opportunità di selezionare un soggetto in possesso di specifica professionalità mediante una gara ad evidenza pubblica che assicuri il conseguimento dell'obiettivo di una concorrenza libera (nonché del maggior vantaggio economico e di qualità del servizio per l'Ente) e di ottenere una sinergia tra pubblica amministrazione e soggetto privato;
- rispetto all'affidamento a società individuate mediante procedure ad evidenza pubblica, la possibilità di garantire (oltre alla salvaguardia dei principi di tutela della concorrenza e all'ottenimento dei vantaggi competitivi che discendono dall'apertura al mercato) la

soddisfazione dell'interesse pubblico al mantenimento. e all'esercizio di un controllo non solo esterno, come ente affidante, ma anche interno e organico, come partner societario sul soggetto privato selezionato per la gestione;

- la particolare valorizzazione dell'apporto operativo del partner privato, evitando che il suo ruolo rimanga circoscritto al mero conferimento di capitali e garantendo, invece, l'ingresso di un soggetto in possesso di specifiche competenze nello svolgimento dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio;

(X) la gestione del servizio di igiene urbana presenta specificità e particolarità tali da richiedere, al fine di un'adeguata soddisfazione dell'interesse pubblico a essa sotteso, l'individuazione di una modalità gestionale che garantisca simultaneamente l'ottimizzazione della qualità ed efficienza del servizio, nell'interesse degli utenti, la strutturazione di un suo organico coordinamento sul territorio (anche in relazione alle infrastrutture essenziali e alla loro dislocazione geografica) e il più significativo contenimento dei costi, in attuazione dei principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

(XI) rispetto a tali peculiarità, e agli obiettivi di soddisfazione dell'interesse pubblico che ne discendono, il modello gestionale della società mista si presenta particolarmente appropriato, dal momento che esso consente di coniugare l'ottenimento di un incremento qualitativo della gestione del servizio (attraverso la selezione di un soggetto in possesso di specifica professionalità cui vengono attribuiti taluni compiti operativi) con il maggior vantaggio economico per l'ente (attraverso il ricorso all'evidenza pubblica e alla funzione compulsiva del mercato che essa svolge), assicurando anche il mantenimento e l'esercizio di un controllo dell'Amministrazione nella sua veste di socia, anche solo indirettamente, del soggetto gestore del servizio;

(XII) i medesimi obiettivi di soddisfazione dell'interesse pubblico possono essere più efficacemente raggiunti attraverso il ricorso a forme associative che, riunendo una pluralità di enti locali, consentono l'ottimizzazione delle risorse economiche, inducono il mercato a esprimere i migliori risultati in termini di selezione qualitativa e, soprattutto, configurano un modello organizzativo in grado di garantire un coordinamento organico della gestione del servizio sul territorio;

Dato atto che:

(XIII) la gestione del servizio di igiene urbana rientra nel novero dei servizi definiti a rete ai sensi dell'art. 3-bis, d.l. n. 138/2011, inserito dall'art. 25, c. 1, lett. a), d.l. n. 1/2012, convertito, con . modificazioni, dalla l. n. 27/2012;

(XIV) il comma 1 della norma citata alla precedente premessa, per come modificato dall'art. 53, c. 1, lett. a), d.l. n. 83/2012, convertito dalla l. n. 134/2012, prevede che *«a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di*

settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio>>, mentre il successivo comma 1-bis, inserito dall'art. 34, c. 23, d.l. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012, chiarisce che « *le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo>>*;

(XV) il comma 2 dell'art. 13 del d.l. n. 150/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 15/2014, dispone che «*La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge del 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014*»;

(XVI) il termine del 30 giugno 2012, previsto dal primo comma della norma riportata nella premessa, è decorso senza che la Regione Lombardia abbia individuato gli ambiti ottimali all'interno dei quali dovrebbe essere svolto e gestito anche il servizio di igiene urbana. Comunque ad oggi non sono ancora stati individuati detti ambiti.

(XVII) la disposizione richiamata alla premessa prevede l'attivazione di poteri sostitutivi da parte del Prefetto nel caso di mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale (adempimento, però, che presuppone la previa definizione degli ATO, cui la Regione Lombardia non ha provveduto entro il 30 giugno 2012) o nel caso di mancata deliberazione dell'affidamento entro il 30 giugno 2014. Inoltre è prevista al 31 dicembre 2014 la cessazione comunque degli affidamenti non conformi alla normativa europea;

(XVIII) alla luce del quadro normativo sopra delineato, in effetti, si potrebbe sostenere che l'art. 13 del D.L. n. 150/2013 si occuperebbe di disciplinare solo quelle situazioni riferibili a Regioni che, pur avendo già individuato gli ambiti territoriali ottimali per la gestione associata del Servizio, non abbiano dato corso agli adempimenti successivi previsti dalla disciplina di riferimento;

(XIX) d'altra parte, nelle Regioni, come la Lombardia., che non hanno ancora dato attuazione all'art. 3-bis del D. L. n. 138/2011, come affermato anche dalla Corte dei Conti, ai Comuni i cui affidamenti sono scaduti o prossimo alla scadenza oppure non conformi alla disciplina comunitaria, non parrebbe preclusa la possibilità di dar corso, in forma associata tra gli stessi (come potrebbe essere realizzata mediante la trasformazione di Gelsia Ambiente in società mista), all'affidamento del servizio in discorso nel rispetto delle modalità di gestione discendenti dalla disciplina europea. Resta inteso che, sino alla piena efficacia del nuovo affidamento, l'attuale gestore del predetto servizio sarà tenuto a proseguire nella gestione dell'attività in questione, essendo la stessa qualificabile come servizio di pubblica utilità, non interrompibile senza il rischio di grave compromissione degli interessi pubblici sottesi alla sua erogazione;

Ritenuto che:

(XX) con riguardo al modello di gestione, Gelsia Ambiente S.r.l., attualmente a totale partecipazione pubblica, può essere individuata come strumento per l'attuazione del modello gestionale della società mista, attraverso una parziale privatizzazione del relativo capitale sociale, ad esito di una procedura ad evidenza pubblica rispettosa dei vincoli e condizioni sopra delineate, il che consente di cumulare gli elementi di vantaggio sopra evidenziati all'esperienza già maturata dalla Società Gelsia Ambiente nell'espletamento del servizio di igiene urbana in favore degli Enti Locali dell'area brianzola, che anche indirettamente, detengono in esso una quota di partecipazione;

(XXI) Gelsia Ambiente S.r.l., oltre che da questo Comune, è infatti indirettamente partecipata da una pluralità di altri Enti Locali con la specifica *mission* di occuparsi della raccolta, del trasporto e, per conto o direttamente, dello smaltimento dei rifiuti, gestendo altresì numerose isole ecologiche e, nei Comuni serviti, anche lo spazzamento stradale, manuale e informatizzato;

(XXII) Gelsia Ambiente S.r.l. si presenta dunque come un soggetto appropriato a fungere da fattore di integrazione fra gli enti locali per l'attuazione di un modello gestionale del servizio di igiene urbana che, da un lato, garantisca il rispetto della normativa comunitaria e dei principi di libera concorrenza, trasparenza e non discriminazione e, dall'altro, assicuri l'ottimizzazione dei profili qualitativi della gestione, la massimizzazione dell'efficienza economica e l'efficacia del coordinamento territoriale;

(XXIII) Alla luce del quadro normativo sopra delineato in favore della gestione associata del servizio in discorso e dell'attuale situazione in cui versa la Regione Lombardia, l'esercizio in forma associata del servizio di igiene urbana nel territorio dei comuni che detengono, anche indirettamente, partecipazioni in Gelsia Ambiente, può rappresentare una valida soluzione, organizzativa in quanto assicura, da un lato, una migliore qualità del servizio e, dall'altro, il contenimento dei costi;

Avuto inoltre presente che:

(XXIV) sul presupposto che «*la società mista opera nei limiti dell'affidamento iniziale e non può ottenere senza gara ulteriori missioni che non siano già previste nel bando originario*» (Cons. St., sez. V, n. 824/2009), risulta di decisiva importanza la perimetrazione territoriale *ab initio* della gestione che si intende affidare a Gelsia Ambiente S.r.l. ad esito della gara a doppio oggetto in precedenza illustrata, con conseguente necessità di tempestivo (e definitivo) coinvolgimento di tutti gli enti locali che intendano a loro volta utilizzare Gelsia Ambiente S.r.l. (resa società mista) quale modalità gestionale per il servizio di igiene urbana, anticipatamente rispetto all'indizione della procedura di cui trattasi;

Considerato pertanto che:

(XXV) corrisponde al complesso interesse pubblico - come sin qui ricostruito - sotteso alla gestione del servizio pubblico locale di igiene urbana:

(a) indicare, come linea di indirizzo, visti i vantaggi sopra riportati, la preferenza per la forma di gestione di detto servizio a mezzo di società mista, stabilendo che essa risulti dalla trasformazione della preesistente Gelsia Ambiente S.r.l., tramite l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del *partner* privato operativo, destinato a risultare titolare di una quota di minoranza della medesima società;

(b) organizzare la gestione del servizio in discorso in forma associata con i comuni che, anche indirettamente, partecipano al capitale sociale di Gelsia Ambiente e, in ogni caso, con gli enti locali

che comunque intendono aderire al progetto in discorso;

(c) prevedere, come linea di indirizzo, che Gelsia Ambiente S.r.l., dia corso, entro il 30 giugno 2014, a tutti gli approfondimenti del caso, curando in particolare la predisposizione di un piano industriale e strategico, la definizione del segmento di attività, con specifico riferimento alle singole prestazioni operative, da attribuire al socio privato appositamente selezionato e la quantificazione della quota di capitale da trasferire ad esito della procedura di gara, nonché quant'altro necessario al fine dell'attuazione dell'obiettivo di cui alla precedente lettera;

(d) stabilire, come linea di indirizzo, che gli esiti degli approfondimenti di cui alla lettera precedente vengano sottoposti all' approvazione successiva di questo Consiglio, il quale provvederà a deliberare l'indizione della gara a doppio oggetto quale modalità di affidamento del servizio ai sensi di quanto stabilito dall'arto 34, c. 20, d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012,;

(e) disporre che, sino alla piena efficacia del nuovo affidamento, l'attuale gestore del predetto servizio sarà tenuto a proseguire nella gestione dell'attività in questione, essendo la stessa . quantificabile come servizio di pubblica utilità, non interrompibile senza il rischio di grave compromissione degli interessi sottesi alla sua erogazione;

(f) visto quanto indicato al punto (c) che precede, prevedere come linea di indirizzo, che il Sindaco e l'Assessore competente, stante la necessità di procedere a un'esatta perimetrazione territoriale del servizio complessivamente svolto da Gelsia Ambiente S.r.l. prima dell'esperimento della gara a doppio oggetto, si facciano promotori di intese con altri Comuni interessati alla gestione associate del servizio di igiene urbana mediante la trasformazione di Gelsia Ambiente in società a capitale sociale misto, anche al fine di stabilire il necessario coordinamento temporale tra le attività preliminari e gli iter deliberativi di rispettiva competenza.

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il d.lg. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti l'art. 3-bis del D. L. n. 138/2011 e l'art. 13 del D. L. n. 150/2013;

Visto l'art. 34, comma 20, del D.L. n. 179/2012;

Richiamato i verbali della Commissione Ecologia in data 01/04/2014 e 22/07/2014;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese, per alzata di mano,

DELIBERA

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di impartire i seguenti indirizzi:
 - (a) esprimere preferenza per la forma di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani (a far tempo dal 1° gennaio 2015 o dal diverso successivo termine in cui risulterà conclusa la procedura di selezione del *partner* privato di Gelsia Ambiente S.r.l.) e, in termini di mera opzione da esercitarsi discrezionalmente a cura del Comune, di altri servizi quali quelli di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani (a far tempo dalla scadenza del contratto in essere) a mezzo di società mista, stabilendo che essa risulti dalla trasformazione della preesistente Gelsia Ambiente S.r.l., tramite l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del *partner* privato operativo, destinato a risultare titolare di una quota di minoranza della medesima società;

(b) prevedere che Gelsia Ambiente S.r.l., dia corso, a tutti gli approfondimenti del caso, curando in particolare la predisposizione di un piano industriale e strategico, la definizione del segmento di attività da attribuire al socio privato appositamente selezionato e la quantificazione della quota di capitale da trasferire ad esito della procedura di gara, lo schema di eventuali patti parasociali volti a disciplinare i rapporti intercorrenti tra i titolari della componente pubblica e la parte privata, lo schema del disciplinare di gara e del contratto-tipo di servizio tra il Comune e la società mista e tra la società mista e il socio operativo, nonché quant'altro necessario al fine dell'attuazione dell'obbiettivo di cui alla precedente lettera;

(c) stabilire che gli esiti degli approfondimenti di cui alla lettera precedente vengano sottoposti all'approvazione di questo Consiglio, il quale provvederà a deliberare l'indizione della gara a doppio oggetto quale modalità di affidamento del servizio a termini di quanto stabilito dall'art. 34, c. 20, d.l. n. 179/2012, convertito in l. n. 221/2012;

(d) prevedere che il Sindaco e l'Assessore competente, stante la necessità di procedere a un'esatta perimetrazione territoriale del servizio complessivamente svolto da Gelsia Ambiente S.r.l. prima dell'esperimento della gara a doppio oggetto, si facciano promotori di intese con altri Comuni interessati ad avvalersi, quale modalità di gestione del servizio di igiene urbana, della predetta società una volta aperta alla partecipazione di un *partner* privato operativo, anche al fine di stabilire il necessario coordinamento temporale tra le attività preliminari e gli iter deliberativi di rispettiva competenza;

(e) nell'ipotesi in cui il Comune dovesse fuoriuscire dal Consorzio Provinciale della Brianza Milanese prima dell'espletamento della gara a doppio oggetto, il servizio di smaltimento potrà essere assicurato, nelle more, da Gelsia Ambiente S.r.l., alle medesime condizioni praticate dal Consorzio, e ciò sulla base di uno specifico affidamento temporaneo che preveda l'accollo alla medesima Società delle spese relative alla quota del personale del Consorzio di competenza del Comune di Sovico;

3. Di dare mandato alla Giunta Comunale di procedere all'effettuazione delle necessarie verifiche e approfondimenti e all'adozione di tutte le preliminari intese volte all'attuazione degli indirizzi di cui al punto precedente e salve comunque le indispensabili ratifiche e autorizzazioni dei competenti organi comunali, una volta definito un percorso operativo condiviso con le altre Amministrazioni interessate a darvi compimento;

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con i voti unanimi dei presenti, acquisiti mediante votazione a scrutinio palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs 18.2.2000 n. 267

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69.

Addì 30 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 28 LUG. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 30 LUG. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ENZO MARINO